

**AI CONSIGLI DEGLI  
ORDINI FORENSI**


**Oggetto: trasmissione delibere organi collegiali in materia di iscrizione e cancellazione Cassa**

Spett.le Consiglio dell'Ordine,

nel ringraziarVi per la partecipazione al Corso di aggiornamento in materia previdenziale tenutosi a Roma il giorno 4 ottobre 2019, Vi rimetto, in allegato, le delibere illustrate nel corso del mio intervento in tema di iscrizioni e cancellazioni, delibere che assumono particolare importanza nella gestione dei rapporti con gli iscritti tra Cassa e Ordini Forensi.

Per il futuro sar  mia cura informarVi sulle novit  previdenziali che possano contribuire ad una migliore gestione dei rapporti fra iscritti Ordini e Cassa Forense

Grata per l'attenzione, porgo i pi  cordiali saluti.

  
Dott.ssa Paola Ilarioni  
Dirigente

ROMA  
**10 OTT. 2019**

PROT

**198587**

ALL.N.

**4**

Cassa Nazionale  
di Previdenza e Assistenza Forense  
Sede legale  
Via E. Q. Visconti 8, 00193 Roma  
Codice fiscale: 80027390584  
www.cassaforense.it

Segreteria dott.ssa Ilarioni  
Tel. 06/36205235 06/36205300  
Contact center 06/95223599

**CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 3 AGOSTO 2016**

**DELIBERA N.507**

**Oggetto: reclamo *omissis***

**OMISSIS**

**IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

**OMISSIS**

**d e l i b e r a**

che gli uffici si attengono alla seguente disposizione:

Fermo restando la perentorietà del termine previsto dall'art. 12, comma 1, del Regolamento di attuazione dei commi 8 e 9 dell'art. 21 della legge n. 247/2012, è disposto l'esonero dall'iscrizione alla Cassa, con conseguente annullamento dei contributi relativi agli anni 2014 e 2015, per coloro che iscritti in regime transitorio alla Cassa dall'1/1/2014, ai sensi dell'art. 1 del predetto Regolamento, abbiano dichiarato per gli anni 2014 e 2015 dati reddituali pari a zero e che risultino cancellati da tutti gli Albi oltre il termine dei 90 giorni dalla comunicazione della Cassa ma entro il 31 dicembre 2015.

**CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 7 DICEMBRE 2016**

**DELIBERA N.963**

**Oggetto: Reclami n. 17 professionisti, iscritti all'Albo per breve periodo dopo l'entrata in vigore del Regolamento di attuazione dell'art. 21, commi 8 e 9 della legge n. 247/2012.**

**OMISSIS**

**IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

**OMISSIS**

**d e l i b e r a**

- di esonerare per una sola volta, nell'arco dell'intera vita professionale, dalla iscrizione alla Cassa, a domanda, i professionisti che iscritti per la prima volta ad un Albo professionale provvedano alla cancellazione dallo stesso entro i successivi 180 giorni a condizione che tanto il reddito netto professionale quanto il volume d'affari siano pari a zero e che non siano state richieste ed erogate dalla Cassa provvidenze assistenziali di qualsiasi natura, comprese quelle derivanti dall'uso della polizza sanitaria. In caso di reiscrizione in un Albo professionale forense, prima che sia decorso un anno solare dal provvedimento di cancellazione, tale esonero sarà revocato;

**CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 22 FEBBRAIO 2017**

**DELIBERA N.129**

**Oggetto: iscritti all'Albo per breve periodo dopo l'entrata in vigore del Regolamento di attuazione dell'art. 21, commi 8 e 9 della legge n. 247/2012 – errata corrige delibera Cda 7 dicembre 2016.**

**OMISSIS**

**IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

**OMISSIS**

**d e l i b e r a**

- di sostituire alla delibera n. 963 del 7 dicembre 2016 le parole "180 giorni" con le parole "sei mesi".

*"di esonerare per una sola volta, nell'arco dell'intera vita professionale, dalla iscrizione alla Cassa, a domanda, i professionisti che iscritti per la prima volta ad un Albo professionale provvedano alla cancellazione dallo stesso entro i successivi sei mesi a condizione che tanto il reddito netto professionale quanto il volume d'affari siano pari a zero e che non siano state richieste ed erogate dalla Cassa provvidenze assistenziali di qualsiasi natura, comprese quelle derivanti dall'uso della polizza sanitaria. In caso di reinscrizione in un Albo professionale Forense, prima che sia decorso un anno solare dal provvedimento di cancellazione, tale esonero sarà revocato".*

**CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 15 FEBBRAIO 2019**

**DELIBERA N.128**

**Oggetto:** Regolamento ex art. 21, commi 8 e 9, Legge 247/2012:  
problematiche interpretative e applicative.

**Iscrizione facoltativa alla Cassa art. 5 Reg. di attuazione termine  
di presentazione per le istanze di revoca totale dell'iscrizione  
facoltativa.**

**OMISSIS**

**IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

**OMISSIS**

**d e l i b e r a**

di accogliere le istanze di annullamento totale dell'iscrizione alla Cassa, di cui all'art. 5 del Regolamento attuativo dell'art. 21, commi 8 e 9, della L. 247/2012, qualora pervengano entro i 6 mesi dalla data di ricezione della comunicazione di avvenuta iscrizione alla Cassa. In caso contrario la cancellazione avrà effetto con decorrenza dalla presentazione della domanda.